



Secondo triennio 2017-2019

entro il 31 dicembre 2019, termine del secondo triennio formativo (2017/2019), è necessario ottemperare all'obbligo di aggiornamento professionale continuo, acquisendo i 60 crediti formativi complessivi (di cui 48 cfp ordinari e 12 cfp sulle tematiche delle discipline ordinistiche).

Si fa presente che chi non è in regola con l'obbligatorietà formativa per il primo triennio (2014/2016), dovrà comunque recuperare i crediti formativi mancanti del primo triennio ed effettuare quelli del secondo triennio (2017/2019) entro il 31/12/2019

Per l'attuale triennio, si ricorda che può essere chiesto **l'esonero dall'obbligo formativo** nei seguenti casi:

- Maternità, paternità e adozione;
- Malattia grave, infortunio;
- Altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore e situazioni di eccezionalità;
- Docenti a tempo pieno (ordinari, associati, ricercatori), iscritti nell'elenco speciale, ai quali è precluso l'esercizio della libera professione (Legge n. 382/1980), dichiarando di non esercitare la libera professione;
- Coloro che non esercitano la professione neanche occasionalmente dichiarando di:

– **non essere in possesso di partita IVA**, personale o societaria, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell'oggetto della professione;

– **non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza**, né soggetto al relativo obbligo;

– **non esercitare l'attività professionale neanche occasionalmente e in qualsiasi forma (sia in forma di libero professionista che di dipendente).**

Per saperne di più vai alla pagina "Formazione" al seguente: [LINK](#)

N.B. Per gli architetti con almeno 20 anni di iscrizione all'albo, l'obbligatorietà formativa cessa al compimento del 70° anno di età, senza necessità di presentare alcuna richiesta, (se si compiono i 70 anni durante il triennio il numero dei crediti da acquisire è parziale).

Solo per l'attuale triennio (2017/2019), nella sezione "Le mie certificazioni" è prevista l'**autocertificazione delle seguenti attività formative:**

1. **corsi abilitanti** relativi a sicurezza, VV.FF., acustica, certificazione energetica, se organizzati da organismi pubblici regionali, statali o comunque da questi accreditati e non organizzati dal Sistema Ordinstico;
2. le attività di cui al punto 5.3 Linee Guida CNAPPC (**Master universitario di primo e secondo livello, assegni di ricerca, dottorato di ricerca, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento universitari, seconda o ulteriore laurea, corsi abilitanti all'insegnamento per discipline affini all'architettura** previsti dal Decreto Ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010);



3. le attività/eventi formativi di cui al punto 5.4 lettere “b” Linee Guida CNAPPC (**attività particolari quali mostre, fiere ed altri eventi assimilabili**), “c” (**monografie, articoli e saggi scientifici o di natura tecnico-professionale**);
4. le **esercitazioni e mobilitazioni di protezione civile** di cui al punto 5.2.2. Linee Guida CNAPPC;
5. **attività formativa svolta all'estero**;
6. **attività formativa degli enti pubblici nei confronti dei propri dipendenti** o dei dipendenti di altri enti pubblici, solo nel caso in cui non siano stati attivati specifici accordi/protocolli d'intesa previsti al punto 5.5. Linee Guida CNAPPC;
7. **corsi o eventi organizzati e accreditati da altri Ordini e Collegi sul territorio nazionale** (ad esempio l'Ordine degli Ingegneri, il Collegio dei Geometri, ecc..), solo nel caso in cui non sia stato richiesto preventivo accreditamento al CNAPPC o ad un Ordine degli Architetti territoriale.

[LINK MODULISTICA](#)